



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 22/11/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 30 ottobre 2012, n. 244

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della "Variante al P.R.G. per area ad Insediamenti Produttivi". Autorità procedente: Comune di Leverano (LE).

L'anno 2012 addì 30 del mese di Ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, confermata dal dirigente vicario, dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

- con nota prot. n. 4461 del 20/3/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2714 del 29/3/2012, il Comune di Leverano presentava l'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la Variante al P.R.G. per area ad Insediamenti Produttivi nel comune di Leverano; all'istanza si allegava il Rapporto Ambientale Preliminare;

- con nota prot. n. 3191 del 17/04/2012, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della Variante e del Rapporto Ambientale Preliminare ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque,
- Provincia di Lecce - Settore Lavori pubblici e mobilità, Settore Territorio e ambiente, programmazione strategica,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Acquedotto pugliese spa,
- Arpa Puglia,
- Azienda Sanitaria Locale di Lecce,
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia,
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS nel termine di 30 giorni, di cui al medesimo articolo;

- con nota prot. n. 4940 del 24/4/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3721 del 09/05/2012, l'Autorità di Bacino della Puglia inviava all'Ufficio VAS e al comune di Leverano il proprio contributo;

- con nota prot. n. 2012/0079465 del 25/5/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4326 del 31/5/2012 l'ASL Lecce trasmetteva il proprio contributo in merito;
- con nota prot. del Servizio Ecologia n. 4376 del 5/6/2012, l'Ufficio VAS inoltrava al comune di Leverano, per eventuali considerazioni, il contributo dell'A.S.L. Lecce;
- con nota prot. n. 2500 del 31/5/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4831 del 20/6/2012 il Servizio regionale di Tutela delle acque inviava all'Ufficio VAS e al comune di Leverano il proprio contributo in merito;
- con nota prot. n. 10270 del 30/5/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5019 del 26/6/2012 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici richiedeva al comune di Leverano di accertare l'eventuale esistenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D. Lgs. 42/2004) e di inviare copia del progetto completa di ogni elaborato con allegato un supporto informatico;
- con nota prot. del Servizio Ecologia n. 5197 del 29/6/2012, l'Ufficio VAS invitava il comune di Leverano a riscontrare quanto richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- con nota prot. n. 10631 del 11/7/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6108 del 26/7/2012, il comune di Leverano inviava una verifica circa l'esistenza di strutture a carattere residenziale nelle aree limitrofe alla zona in oggetto della variante come indicato nel parere del Servizio di Igiene e sanità Pubblica della ASL di Lecce;
- con nota prot. n. 10743 del 12/7/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 6110 del 26/7/2012, il comune di Leverano, nella persona del responsabile del settore Assetto del Territorio, Urbanistica, Edilizia, dichiarava che dalla documentazione disponibile presso questo ente non risulta l'esistenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D. Lgs. 42/2004) che interessano l'area oggetto di variante urbanistica.

Considerato che

- l'Autorità procedente è il Comune di Leverano;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- l'organo competente per l'approvazione finale è il Comune di Leverano ai sensi dell'art. 11 della legge 20/2001.

Preso atto

- della deliberazione della Giunta della Provincia di Lecce n. 99 del 04/05/2011 attestante, ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. n. 20 del 27/07/2011, la compatibilità della proposta di variante in oggetto rispetto al PTCP;
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 1335 del 15/6/2011 attestante, ai sensi dell'art. 11 co. 7 della L. R. 20/2001, la compatibilità della proposta variante in oggetto;
- della nota dell'Ufficio Sismico e Geologico del Servizio regionale dei Lavori Pubblici prot. n. 41124 del 8/7/2011 con cui si esprimeva il parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata nel rispetto delle conclusioni riportate nella relazione del dott. Geol. Francesco Quarta.

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al P.R.G. per area ad Insediamenti Produttivi, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è la “Variante al P.R.G. per area ad Insedimenti Produttivi ai sensi dell’art. 2 del DPR 447/1998, relativa alla individuazione di aree per insediamenti produttivi (Zona D2 - Piccola Industria)” adottata in Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 28/10/2009.

L’area è classificata come “Zona E1 - Agricole produttive normali” dal vigente P.R.G., approvato con delibera di G. R. n. 1982 del 20/12/2006.

L’obiettivo di tale Variante è quello di “fare fronte alla richiesta di aree per attività artigianali e piccola industria, collegate con l’agricoltura, rimaste insoddisfatte a seguito dello stralcio, in sede di approvazione del PRG, della zona D2 prevista in ampliamento dell’area industriale esistente”. Nel Rapporto Ambientale Preliminare si riferisce che nella “relazione istruttoria del Comitato Urbanistico ristretto del 11/11/2003, fatta propria dalla delibera G.R. n. 90/2004, è stata accolta l’osservazione di un cittadino proprietario, determinando il ripristino della zona individuata dal PRG come zona D2 destinata a “Piccola Industria” a zona agricola tipo E1. Ciò è stato giustificato con le previsioni dell’art. 51 punto I) della l.r. 56/80, secondo il quale, stante la diffusa presenza sulla zona in questione di impianti terricoli di notevoli dimensioni, che ne vietano la trasformazione urbanistica ed edilizia. Nella citata relazione lo stesso Assessorato Regionale evidenziava, pertanto, che l’eventuale individuazione di una nuova zona D2 dovrà seguire la procedura per le varianti al PRG secondo la normativa in vigore.”

In merito al dimensionamento del Settore Produttivo nel Rapporto Preliminare Ambientale si richiamano le previsioni del PRG che, ai sensi dell’art. 51 della L. R. 56/80, dei criteri per la formazione del PRG indicati nella deliberazione della G. R. n. 6320 del 13/11/1989 e in riferimento alle potenzialità comunali scaturite nel quindicennio (1993-2008) avevano presunto le seguenti aree:

- “zona attigua della zona artigianale in via Veglie già in fase di attuazione, della superficie di 49.000 mq;
- area ex Macello comunale della superficie di circa 10.000 mq;
- area D3.2 della superficie complessiva di 31.000 mq, attigua alla zona destinata ad attività distributive e commerciali D3-1 dove è ubicato il Mercato comunale dei fiori.”

Tali aree nel tempo hanno assunto “destinazioni differenti ed in particolare:

- l’area individuata in adiacenza alla zona artigianale di via Veglie della superficie di 49.000 mq è stata stralciata dalla Regione Puglia in seguito all’accoglimento di osservazioni tornando ad avere la originaria destinazione agricola zona E1;
- l’area destinata ad attività produttive (ex macello della superficie di circa 10.000 mq, con delibera di C.C. n. 18 del 28/05/2008, con la procedura prevista dall’art. 16 della L.R. 13/2001, è stata destinata a servizi mediante la redazione del progetto esecutivo di un “Centro diurno per anziani e alloggi sociali per adulti in difficoltà” rientrante nel piano di investimenti dell’Ambito Territoriale di Nardò;
- la zona D3.2 prevista dal PRG vigente è stata interessata per oltre la metà della sua superficie dalle delimitazioni del PAI approvate dall’autorità di bacino con la deliberazione del comitato istituzionale n. 62 del 18/12/2009.

Pertanto, la superficie complessiva delle aree destinate ad attività produttive dal PRG vigente, non più utilizzabili con tale destinazione perchè stralciate o soggette a successivi interventi di pianificazione sovracomunale è pari a circa 78.000 mq”.

Di conseguenza “l’Amministrazione Comunale di Leverano ha pubblicato un avviso pubblico (prot. n. 15423 del 19/08/2009) con il quale sono state invitate ditte proprietarie di aree delle dimensioni minime funzionali di almeno 8 ettari circa, a manifestare il proprio interesse a stipulare con l’Amministrazione Comunale apposito schema di accordo per la definizione della procedura di variante. A seguito della pubblicazione di detto avviso sono pervenute diverse adesioni e l’Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 116 del 30/09/2009 ha preso atto della manifestazione di interesse dei sig.ri Venturi-Marrocco, (...) che meglio corrisponde alle caratteristiche e agli indirizzi espressi dal C.C. con le delibere di approvazione della circonvallazione di Leverano in variante al PRG e alla delibera di C.C. n. 23 del 20/05/2009 avente per oggetto “Attuazione Piano Regolatore Generale. Atto di indirizzo”. Tale area corrisponde a quella in oggetto.

Con la variante pertanto si cerca di dare attuazione a quanto previsto originariamente dal PRG prevedendo una “zona D2 - Piccola Industria” normata dall’art. 60 delle NTA del PRG vigente ed integrato dall’art. 59 relativo alle “zone D1 - Artigianale” che consente “le seguenti destinazioni: Impianti ed edifici industriali con relativi servizi tecnici ed amministrativi; Depositi e magazzini; Attrezzature tecnologiche, Residenziali, limitatamente ad un alloggio per impianto ad uso del titolare o del custode, con superficie utile non superiore a quella consentita per l’Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)” e prevede che gli interventi siano “subordinati alla formazione dello strumento urbanistico esecutivo preventivo, P.P. o P.I.P. di cui all’Art. 27 L. 865/71, esteso al perimetro del comparto unitario da coordinare col P.P. del Comparto D1”, nel rispetto degli indici imposti.

La Variante in oggetto, pertanto, interessa una superficie catastale pari a mq. 83.123 mq e prevede un indice di fabbricabilità pari a 3 mc/mq, un’altezza massima pari a ml 8,00 e una superficie minima di intervento pari a 2000 mq.

“Lo schema progettuale proposto prevede due accessi all’area di cui uno di servizio, localizzato su una strada secondaria, attualmente sterrata ed uno, quello principale, dalla strada provinciale, concordato con la Provincia di Lecce.”

“L’area artigianale sarà direttamente collegata, tramite la S.P. 117 Leverano-Carmiano, alla circonvallazione in corso di costruzione dalla quale, senza interessare l’abitato di Leverano o altri abitati vicini, sarà possibile raggiungere ogni destinazione utilizzando la viabilità di grande comunicazione. La circonvallazione, infatti permette di raggiungere tutti i comuni circostanti e tutte le principali destinazioni senza interferire con l’abitato di Leverano, con notevole beneficio sia per la sicurezza della circolazione stradale che per l’inquinamento acustico ed atmosferico in ambito urbano. Il sito individuato per l’area artigianale, in particolare, è ritenuto ottimale per i collegamenti con l’area portuale ed industriale di Taranto mediante la S.P. 359 Nardò-Avetrana e per i collegamenti con il porto di Gallipoli ed il sud del Salento oltre che con Lecce e la sua area industriale e poi con Brindisi ed il nord mediante la S.S. 101 facilmente raggiungibile utilizzando la circonvallazione di Copertino e proseguendo sulla S.P. 20.”

In merito alle opere di urbanizzazione primaria nella Tavola 4 si riporta l’indicazione delle reti presenti a breve distanza (ENEL, fogna nera, telecom), tuttavia nella stessa non è chiara l’ubicazione della rete AQP, nonostante nel rapporto preliminare si precisi che “è possibile ricorrere all’approvvigionamento idropotabile mediante allacciamento all’acquedotto pubblico, mentre non è consentito l’approvvigionamento dalla falda in quanto l’area ricade in zona di ricarica”. Si afferma inoltre nello stesso che “in una prima fase non è prevista la realizzazione di fognatura nera in cui scaricare le acque domestiche, le acque di prima pioggia e quelle industriali (previo trattamento), pertanto, la gestione delle acque usate avverrà raccolta e deposito temporaneo in appositi contenitori interrati da svuotare periodicamente mediante ditte appositamente autorizzate”.

L’analisi all’interno del Rapporto preliminare ha verificato anche la coerenza con il Piano di Tutela delle Acque (PTA), il Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale della Provincia di Lecce (PTCP), il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). A tal proposito non si rilevano incoerenze con tali atti.

La variante rappresenta un quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti che potrebbero ricadere nel campo di applicazione del citato decreto e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

I problemi ambientali pertinenti alla variante sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà l’incremento delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti, eventuale incremento dei problemi legati alla sicurezza e alla salute umana).

La pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, risiede:

- nelle scelte progettuali e gestionali orientate alla sostenibilità ambientale derivanti dalla realizzazione progettuale prevista dalla variante, che nel Rapporto Preliminare sono affrontate con alcune misure di mitigazione proposte (riguardanti ad esempio l'uso delle risorse rinnovabili, ecc);
- nella scelta localizzativa che dovrebbe garantire lo sviluppo armonico del territorio tenendo conto sia dello sviluppo economico e sociale che della tutela ambientale. Tale aspetto è affrontato a grandi linee nello stesso Rapporto in particolare nell'analisi di coerenza con la pianificazione comunale e regionale sovraordinata.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DELLA VARIANTE

L'area individuata a seguito dell'avviso pubblico è sita "in località "Pizzo" a nord dell'abitato di Leverano" ed "è individuabile al catasto al foglio 23 particelle 9-10-29-98-99-180-192-518-519 di proprietà dei sig.ri Venturi-Marrocco per una estensione complessiva di 83.123 mq, (...) localizzata lungo la strada provinciale n. 117 Leverano-Carmiano."

L'analisi nel rapporto preliminare ha approfondito il contesto ambientale evidenziando alcuni aspetti di interesse ambientale. Si riferiscono alcune considerazioni, desunte anche dallo stesso Rapporto, che si ritengono di maggior rilievo per la variante in esame nello specifico:

- "per quanto attiene l'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico, nell'area di intervento non è segnalata idrografia superficiale di rilievo, non risultano presenti particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o rilevante ruolo nell'assetto paesistico e non sono riscontrabili versanti, cigli di scarpate, crinali, lame, gravine ovvero elementi caratterizzanti il territorio". In particolare

- dal punto di vista geologico, "l'area di interesse della variante è caratterizzata in affioramento (...) da litotipi sabbiosi e limosi. Si distingue pertanto una permeabilità per porosità media nei terreni sabbioso limosi e ridotta in quelli limo-argillosi." La stessa inoltre è "ubicata in corrispondenza di due linee di impluvio che convogliano le acque verso alcune scoline poste a sud."

- dal punto di vista delle acque sotterranee, "esistono due diversi acquiferi: uno superficiale ed uno profondo", il primo si rinviene a pochi metri dal piano di campagna (1-5 m) e il secondo è "di tipo costiero, in quanto sostenuto dalle acque salate di intrusione continentale, ed ha come livello superiore una superficie disposta poco al di sopra dell'orizzonte marino," in particolare "nella zona in esame il carico piezometrico è pari a circa 2,00 metri slmm., ciò determina in base alla relazione precedente, uno spessore della parte dolce di acquifero pari a circa 60,00 metri."

- "per quanto riguarda l'assetto botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica, nella zona circostante l'area d'intervento la qualità delle colture esistenti è prevalentemente di tipo uliveto e seminativo arborato e non risultano particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o rilevante nell'assetto botanico-vegetazionale. L'area oggetto della variante urbanistica ricade parzialmente nella perimetrazione degli oliveti (rif. PTCP) (...) (circa 40 piante) di piccola dimensione (...) per le quali è possibile prevedere il reimpianto negli spazi a verde sia pubblici che privati e nelle aree a parcheggi previsti nella stessa area." La documentazione fotografica trasmessa dimostra la non monumentalità degli ulivi presenti.

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, si rileva per il comune di Leverano una percentuale media di RD per l'anno 2011 che si attesta ad un valore di circa il 14% (in incremento rispetto all'anno 2010) con una produzione procapite di RSU totale che si attesta a circa 480 kg procapite/anno (dati 2011).

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Leverano è classificato come D, ovvero zona denominata "Mantenimento" ("comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo"). Nel Rapporto Preliminare si riportano i dati di monitoraggio sulla qualità dell'aria raccolti nel 2008 nel centro abitato di Leverano ed elaborati nell'ambito della convenzione fra Ufficio Ambiente della Provincia di Lecce e Unità Operativa di Lecce dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC-CNR). I dati non hanno evidenziato superamenti delle soglie e l'analisi delle mappe dell'Aerosol Index hanno indicato che nel periodo di

campionamento sono presenti accumuli di aerosol dovuto a polveri Africane sul Salento ad alta quota, la cui deposizione al livello del suolo tuttavia “sembra non essere molto rilevante”. L’analisi conclude comunque che l’incremento delle concentrazioni di gas inquinanti è principalmente dovuto “ad attività antropiche dei centri abitati quali il traffico autoveicolare (...) che però non è a livelli tali da provocare superamenti delle soglie di concentrazione della normativa.”

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Leverano convoglia i suddetti reflui all’impianto di depurazione di Copertino, che, dai dati del PTA, risulta dimensionato per una potenzialità di 68.173 AE a fronte di un carico generato pari a 69.019 AE; per cui sono previsti nello stesso piano interventi di adeguamento, e ampliamento, che si presume possano mutare lo scenario attuale; tuttavia allo stato attuale alcuni di questi interventi non risultano essere stati autorizzati dall’ATO nel Piano Operativo Triennale 2010 - 2012.

- per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti, si evince dalla tavola 6 e dall’ortofoto la presenza di due linee elettriche una media ed una ad alta tensione interessanti l’area in oggetto.

Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dalla variante si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel Rapporto Preliminare, che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio:

- in riferimento ai valori paesaggistici si riportano le indicazioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) regionale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000.

Ai sensi di ciò l’area in oggetto:

- è interessata da un ATE di valore normale “E”;
- non è interessata da alcun ATD;

- in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area:

- non ricade nel perimetro di aree naturali protette;
- non ricade in alcuna Important Bird Area (IBA);
- non è compresa in Siti d’Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale;

- in merito alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, si riporta quanto indicato nel Rapporto Preliminare, che fa riferimento

- al Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005; l’area di intervento non ricade in aree identificate come a rischio o a elevata pericolosità geomorfologica o a probabilità di inondazione;

- al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Lecce, approvato con deliberazione del consiglio Provinciale n. 75 del 24/10/2008; l’area di intervento ricade, in un zona “a bassa permeabilità del suolo, in cui l’acquifero profondo risulta protetto da coperture di terreni impermeabili. Per dette aree a bassa permeabilità il PTCP non prevede particolari prescrizioni. La stessa area è ubicata all’interno della “fascia di ricarica della falda”, individuata in base alla tendenza dell’infiltrazione delle acque salse all’interno della falda acquifera utilizzata per l’approvvigionamento idrico; per detta fascia, l’art. 3.1.2.8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP prevede che “... sarà possibile emungere acqua dalla falda profonda solo dai pozzi non contaminati dalle acque salate; il prelievo di acqua dai punti contaminati dovrà essere interrotto”. Inoltre, nel capo 3.1.5 “prevenzione dei rischi delle N.T.A., il PTCP stabilisce che gli strumenti urbanistici comunali siano supportati da uno “studio idrogeologico-idraulico che individui i problemi dell’area oggetto dell’intervento e indichi le opere necessarie alla mitigazione del rischio” e dovranno indicare “i criteri di fattibilità delle nuove realizzazioni

previste in relazione a tipo, dimensioni e destinazioni d'uso del manufatto e ai problemi idrogeologici individuati per ciascuna zona" (cfr. art. 3.1.2.4 delle N.T.A.). In tal senso si richiama la deliberazione della Giunta della Provincia di Lecce n. 99 del 04/05/2011 che attesta, ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. n. 20 del 27/07/2011, la compatibilità della proposta di "variante al PRG vigente del Comune di Leverano, per l'individuazione di nuove aree destinate ad insediamenti produttivi, con ampliamento della zona artigianale" rispetto al PTCP, dettando alcune prescrizioni.

- per quanto riguarda la tutela delle acque, l'area rientra nelle aree di tutela quali-quantitativa, così come individuate nella Variante di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009; pertanto devono essere osservate le misure di cui all'allegato 14 dello stesso piano.

Da tale analisi non emerge né nell'area in oggetto, né tantomeno nel possibile ambito territoriale di influenza della stessa un particolare valore paesaggistico e/o ambientale, sebbene si siano evidenziati alcuni aspetti critici, che potrebbero essere influenzati maggiormente proprio per effetto dell'attuazione della variante.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Per quanto riguarda tale aspetto l'analisi ha analizzato gli effetti potenziali su alcune componenti e tematiche ambientali (acqua, suolo, aria, paesaggio e mobilità) e ha indicato alcune misure per il loro contenimento. Tuttavia agli atti non risultano le relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e pertanto non è stato possibile rilevare se tali misure siano state riportate nell'articolato.

Dall'esame effettuato si evidenziano perlopiù impatti legati alle attività di cantiere, al consumo di suolo agricolo e al traffico, tuttavia l'analisi risulta non ha considerato i seppur minimi impatti generabili dalle eventuali attività che potranno installarsi nell'area in oggetto, con particolare attenzione all'inquinamento (luminoso, acustico e atmosferico), alla produzione di reflui, dei rifiuti, dei consumi idrici ed energetici.

In merito alla risorsa idrica l'analisi ha "messo in evidenza le criticità dell'area interessata alla variante urbanistica relativamente agli aspetti idraulici, imponendo, in sede di formazione dello strumento attuativo, l'indicazione di idonee opere di mitigazione del rischio e la precisazione dei criteri cui dovranno attenersi le costruzioni." In particolare, si riferisce che "l'edificazione e l'urbanizzazione dell'area comportano, localmente, uno sconvolgimento della permeabilità dei suoli. Infatti la riduzione della superficie permeabile porta ad un incremento delle acque in superficie con un conseguente aumento della probabilità di allagamento."

Infine si sottolinea che la realizzazione dell'area artigianale prevista dalla variante urbanistica potrebbe indurre alcuni effetti positivi, ovvero "consentirà il trasferimento di molte attività attualmente ubicate nel centro abitato dai vecchi laboratori spesso poco rispondenti ai canoni del risparmio energetico in stabilimenti di nuova realizzazione e rispondenti alle normative sul contenimento dei consumi di energia attualmente in vigore contribuendo a ridurre la domanda di energia", nonché contribuirà "alla ottimizzazione del ciclo dei rifiuti con un aumento della possibilità di recupero degli stessi e la riduzione delle quantità da conferire in discarica con benefici per l'ambiente e riduzione dei costi".

Attesa l'assenza di altre aree urbanizzate o industriali nel contesto, non si evidenziano impatti cumulativi (allegato I, punto 2, alinea 2 D. Lgs. 152/06), derivanti da "effetti sinergici di diversi impatti dello stesso intervento, o dalla somma dello stesso tipo di impatto con altri prodotti da diverse sorgenti nell'area vasta interessata" (definizione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale).

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la Variante al P.R.G. per area ad Insediamenti Produttivi Autorità precedente: Comune di Leverano, non comporti impatti ambientali

significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di approvazione della variante:

- si specifichino nelle NTA e negli elaborati della variante le misure di mitigazione proposte e le indicazioni progettuali e si integrino le stesse con le seguenti disposizioni:

- relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda ci si riferisca alle norme di cui all'allegato 14 del PTA in merito alle aree sottoposte alla tutela quali-quantitativa;

- relativamente agli scarichi, si richiamino le autorizzazioni necessarie di cui alla normativa nazionale e regionale, in particolare:

- nelle more del previsto collettamento alla fogna nera:

- per gli scarichi domestici ed assimilati, si provveda al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011, n. 26 "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D. Lgs. n.152/2006, art.100 - comma 3)" e pertanto si adottino le necessarie azioni atte a risolvere tale criticità;

- per la gestione delle acque usate, ovvero per lo svuotamento periodico degli appositi contenitori interrati ove avverrà raccolta e deposito temporaneo, si definiscano le modalità di trasporto e si individui l'idoneo impianto atto ad accogliere i suddetti rifiuti liquidi nel rispetto dell'art. 110 del D. Lgs. n.152/2006;

- per gli scarichi provenienti dai cicli produttivi, si provveda in ogni caso all'opportuno trattamento nel rispetto dei dettami dell'art. 125 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'allegato 5 della Parte Terza dello stesso decreto;

- il trattamento delle acque meteoriche sia coerente alla normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000");

- si facciano proprie le indicazioni proposte nelle Linee Guida per le Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA) elaborate in seno al PPTR, in merito alle seguenti tematiche (trasporti e mobilità, sistema insediativo, integrazione paesaggistica, acqua, energia, materiali e rifiuti, rumore) al fine di:

- razionalizzare l'occupazione del suolo, ad esempio proponendo una gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi presenti nell'intera area produttiva o migliorando la qualità e l'efficienza delle infrastrutture comuni;

- mitigare l'impatto paesaggistico riducendo l'impatto visivo, migliorando la qualità paesaggistica ed architettonica al suo interno e definendo la relazione con il territorio circostante;

- individuare le misure di mitigazione e di conversione ecologica delle attività produttive;

in particolare, nell'ottica di una gestione unitaria in totale sintonia con la pianificazione relativa alle aree produttive esistenti, in atto e in previsione,:

- si prevedano azioni per la mobilità sostenibile all'interno dell'area, anche definendo quelle proprie per l'intermodalità (interscambio tra trasporti pubblici e privati presso stazioni di interscambio, bike&ride, park&ride);

- si ottimizzi l'accessibilità viabilistica all'interno dell'area (ad esempio considerando il potere attrattivo di ogni area produttiva, diversificando la rete di approvvigionamento delle materie prime da quella di

fruizione degli utenti, rafforzando il ruolo dei viali e stabilendo una relazione tra i diversi flussi, separando la mobilità di attraversamento con quella di relazione attraverso una articolazione spaziale e di materiali, ecc.);

- si creino fasce di mitigazione paesistica, ad esempio progettando i viali come elementi di integrazione con il territorio circostante, individuando zone di transizione perimetrali in prossimità delle aree produttive, integrando la struttura produttiva con il territorio agricolo, con l'uso della vegetazione autoctona a bassa esigenza di manutenzione e la trama agricola del territorio;

- si localizzino servizi e infrastrutture dedicati prioritariamente agli addetti ma anche all'intera comunità locale, volti ad ottimizzare i brevi tempi residuali all'attività lavorativa (es. ufficio postale, centro congressi, distributori di benzina, centri per la formazione, incubatori d'impresa, farmacia, ecc.);

- si definiscano azioni per una corretta gestione dei rifiuti e dei materiali (ad esempio orientando la scelta di materiali da costruzione utilizzati nel processo produttivo verso materiali sostenibili e appartenenti alla cultura locale, riducendo il consumo di materia e la produzione di rifiuti tendendo alla chiusura del ciclo privilegiando riutilizzo/recupero di materia/recupero energetico all'interno del proprio processo produttivo o in attività produttiva limitrofa, predisponendo adeguate aree di pertinenza ad ogni attività insediata per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti e isole ecologiche per lo stoccaggio e il riuso degli scarti (ovvero apposite strutture per la raccolta collettiva di rifiuti da inviare a determinate filiere, come il compostaggio, o ai consorzi obbligatori, come quelli cellululosici, quelli per la raccolta del legno, degli oli o del vetro), ecc.);

- si preveda un sistema per la raccolta e la gestione dei rifiuti speciali, riservando un'area che abbia un corretto dimensionamento, che sia prossima alla mobilità veloce, posta in zona non visivamente percettibile da utenti e fruitori. Sarà inoltre necessario definire una "buffer zone" di mitigazione con vegetazioni ad alto fusto e con siepi per mitigare l'effetto paesaggistico e ridurre la trasmissione di odori;

- si promuovano azioni per:

- il recupero e il riutilizzo di acque piovane (destinandole ad esempio all'irrigazione, al lavaggio piazzali, al sistema antincendio, ai sistemi di raffreddamento ecc.), attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi; si preveda per le acque di prima pioggia, di lavaggio delle aree esterne e successive a quelle di prima pioggia un trattamento appropriato, affinché possano essere scaricate e/o riutilizzate nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia;

- l'autoproduzione dell'energia (indicando ad esempio norme per l'installazione di impianti fotovoltaici e solari sul tetto degli edifici produttivi e dei capannoni, o di impianti di minieolico e a biomassa che utilizzino gli scarti della lavorazione agricola proveniente da un bacino di approvvigionamento limitrofo o gli scarti della lavorazione agroindustriale, come la sansa, ecc.); si promuovano interventi che consentano la produzione e l'uso dell'energia anche in sinergia tra produttori di diverse aziende (ad esempio recuperando calore, fonti di vapore, combustione di scarti legnosi di lavorazione, scarti industrie agroalimentari, ecc.);

- il miglioramento delle condizioni microclimatiche interne degli edifici (ad esempio promuovendo le coperture verdi con tetto giardino, l'uso dell'architettura bioclimatica);

- si definiscano la qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere un'immagine globale dell'area (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.);

- si individuino strategie per la riqualificazione degli spazi aperti (prevedere fasce di vegetazione nei fossati e margini di parcheggi al fine di abbattere il carico inquinante, massimizzare la dotazione di verde, creare viali alberati, riqualificare gli spazi di pertinenza dei lotti, prevedere progetti di forestazione urbana, ecc.);

- si promuovano azioni per garantire la sicurezza idrogeologica dell'area, per ridurre la pericolosità nei confronti di eventuali allagamenti, per tutelare la qualità ambientale del reticolo idrografico superficiale e

della falda (ad esempio si persegue il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree destinate a parcheggio, si prevedano canali, fasce tampone, pavimentazioni filtranti, localizzando opportunamente attività altamente inquinanti ecc.)

- si garantisca un buon clima acustico negli ambienti esterni e negli ambienti con prolungata permanenza di persone al fine di tutelare dal inquinamento acustico prodotto non solo dalle attività previste e esistenti ma anche dalla strada SP n. 117 Leverano-Carmiano e dalla prevista Circonvallazione (con l'uso di opere di mitigazione acustica, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica funzionali all'inserimento paesaggistico dell'area con fasce boscate, siepi, integrati con elementi artificiali (barriere, asfalti fonoassorbenti), riducendo il traffico veicolare all'interno dell'area, utilizzando pannelli fonoisolanti sulle facciate esistenti, in particolare per le strutture edilizie adibite ad usi civili, come uffici, bar, mense, ecc.);

- per i nuovi insediamenti produttivi:

- si adottino Sistemi di Gestione Ambientale (es Emas, ISO 14001, ecc) incentivando il ricorso a sistemi di gestione ambientale fra più aziende, o meglio a livello di PP o PIP;
- si promuova il ricorso alle migliori tecnologie disponibili (Best Available Techniques, BAT);
- si contenga l'inquinamento elettromagnetico interno, prevedendo l'utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori;

- qualora si presumano insediamenti residenziali come previsti dalle NTA:

- si verifichi il rispetto delle distanze dagli elettrodotti presenti nel territorio di cui al DPCM 23/4/1992;
- si eviti l'insediamento di industrie insalubri di prima classe così come previsto dall'art. 216 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934;

- nel caso che si prevedano anche stabilimenti di cui al D. Lgs. n. 334 del 17/8/1999 (Rischio di Incidente Rilevante), si verifichi preventivamente, attraverso i criteri e i metodi esposti nell'allegato al DM del 9 maggio 2001 e con l'apporto dei soggetti coinvolti, l'eventuale situazione di rischio, controllando in particolare il rispetto delle distanze fra le aree residenziali previste ed esistenti e detti stabilimenti e le misure attuabili dalle aziende al fine di rendere tale attività compatibile;

- nella fase attuativa dei PP o di PIP si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori che mitigheranno l'entità dell'impatto sonoro;

- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- nelle fasi costruttive saranno proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti; sarà previsto, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; ci si riferisca in particolare all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il riutilizzo di terre e rocce da scavo;

- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;

- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;

- nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da tutela quali-quantitativa presenti nel piano di Tutela

delle Acque;

- qualora i lavori per la realizzazione delle opere e manufatti previsti prevedano l'espanto di alberi di ulivo si privilegi la loro ricollocazione nelle aree verdi previste e si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 e alla deliberazione della Giunta regionale 14.12.1989, n. 7310 che richiede il preventivo parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (L.R. 14/2007) la documentazione definita dal DGR n. 707 del 06.05.2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza. Si richiamano inoltre le prescrizioni indicate dalla deliberazione della Giunta Provinciale di compatibilità al PTCP, che debbono essere integrate nelle NTA della variante.

Si raccomanda altresì di adottare buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, in particolare si mettano in atto:

- azioni volte a favorire la delocalizzazione delle attività produttive esistenti nel centro abitato verso le nuove aree produttive al fine di permettere i vantaggi in termini di mobilità, ciclo dei rifiuti, risparmio di risorse, ecc.;
- opportune misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico e/o intermodale per gli spostamenti da/verso l'abitato di Leverano;
- azioni volte al collettamento dell'area alla rete fognaria e al miglioramento dell'efficienza dell'impianto di depurazione dove verranno convogliati i reflui della variante in esame;
- azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.);
- un sistema di monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico, acustico e della qualità dell'aria, mediante predisposizione di centraline e/o attuando campagne di misurazione in loco e si definiscano le opportune misure volte alla riduzione dell'eventuale inquinamento elettromagnetico e acustico e al miglioramento della qualità dell'aria.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al P.R.G. per area ad Insediamenti Produttivi di Leverano (Le);
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti o amministrazioni competenti per l'emanazione di necessari atti di consenso comunque denominati di cui alla LR 20/2001 nel corso del procedimento di approvazione dello stesso, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Si rammenta infine che, ai sensi del comma 6 dell'art.12 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla D.G.R. n. 981 del 13/06/2008;

Viste le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS al Dott. Giuseppe Pastore.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di escludere la Variante al P.R.G. per area ad Insediamenti Produttivi - Autorità procedente: Comune di Leverano (LE) dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006, per tutte le motivazioni espresse in narrativa;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Leverano;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

Il Dirigente vicario dell'Ufficio
Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS
Dott. G. Pastore
